

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 31

Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010 e dal Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2857 del 20/12/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. L'art. 6 (Disciplina temporanea) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.e i. è così modificato:

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni:

I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

- a) al 45% per le microimprese;
- b) al 45% per le piccole imprese.

II. I limiti di cui al comma 7 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

- a) a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
- b) a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.

2. Per tutte le domande di agevolazione inviate telematicamente dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.e i. è così sostituito:

1. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell'investimento in macchinari ed attrezzature e all'importo massimo di euro 200.000,00.

3. Per tutte le domande di agevolazione inviate telematicamente dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il comma 2 dell'art. 2 (Modifiche all'art. 13 ed art.15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.e i. è così sostituito:

1. Il 3° comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 s.m.e i. è sostituito dal seguente:

"Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 4,00% (400 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al

tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”.

Articolo 3

(Rinvio al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009)

1. Per quanto non previsto dal presente Regola-

mento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m. e i.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 dicembre 2012

VENDOLA